



MARIA TERESA STILE*

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SOCIALIZZAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI TRA DIMENSIONE EUROUNITARIA E ORDINAMENTO INTERNO**

Abstract [It]: La progressiva apertura delle frontiere nazionali ai diritti europei ha prefigurato, inevitabilmente, nuovi assetti istituzionali nell'ambito del multilevel system. Si è al cospetto di “nuovi diritti” ma occorre chiedersi: è pienamente corretto parlare di “nuovi diritti fondamentali”? O, piuttosto, sarebbe opportuno discorrere sulla “capacità espansiva” degli stessi, ovvero sulla dilatazione del contenuto di diritti costituzionali preesistenti e, dunque, già testualmente presenti nell'ordinamento giuridico ed in particolare nella Carta costituzionale?

Abstract [En]: The progressive opening of national borders to European rights has inevitably prefigured new institutional structures within the multilevel system. We are faced with “new rights” but we must ask ourselves: is it completely correct to talk about “new fundamental rights”? Or, rather, would it be appropriate to discuss their “expansive power”, or rather the expansion of the content of pre-existing constitutional rights and, therefore, already textually present in the legal system and in particular in the Constitutional Charter?

Parole chiave: Diritti fondamentali; Nuovi diritti; *Multilevel system*; Commissione europea 2021-2030; PNRR; Turismo inclusivo.

Keywords: Fundamental rights; New rights; Multilevel system; European Commission 2021-2030; NRRP; Inclusive tourism.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La tutela del diritto alla socializzazione dei diversamente abili nel sistema multilivello. – 3. Il “nuovo diritto” alla socializzazione dei diversamente abili nella Comunicazione della Commissione europea 2021-2030 sulla “Unione dell'uguaglianza”. – 4. PNRR e turismo inclusivo nell'effettività dell'attuazione della strategia europea: misure, programmi e progetti di socializzazione. – 5. La capacità espansiva della tutela costituzionale. – 6. Considerazioni conclusive.

* Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico – Università Telematica Pegaso.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. Premessa

L'insorgenza della emergenza epidemiologica da COVID-19 ha offerto lo spunto ulteriore per qualche riflessione sull'evoluzione dell'attuale dibattito in tema di progressiva apertura dell'ordinamento giuridico ai diritti di terza generazione ovvero, più in generale, ai cd. nuovi diritti.

Il varco delle frontiere nazionali ai diritti europei ha prefigurato, inevitabilmente, nuovi assetti istituzionali nell'ambito del multilevel system.

Attualmente, nell'ambito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è al cospetto di “nuovi diritti” ma occorre chiedersi: è pienamente corretto parlare di “nuovi diritti fondamentali”? O, piuttosto, sarebbe opportuno interrogarsi sulla “capacità espansiva” degli stessi, ovvero sulla dilatazione del contenuto di diritti costituzionali preesistenti e, dunque, già testualmente presenti nell'ordinamento giuridico ed in particolare nella Carta costituzionale?

Va da sé il problema dell'individuazione dei criteri di qualificazione di un diritto nella sua novità e specificazione per la sua connotazione sociale, che trova, in parte, risoluzione nel collegamento con l'art. 2 Cost., inteso nella sua accezione più ampia di clausola generale, volta a conferire lo status di diritti fondamentali a nuove istanze sociali, inizialmente espressive solo di meri interessi generali o diffusi, ed in altra parte, nella rilevanza interpretativa del testo costituzionale.

È del resto l'interpretazione che inverte la Costituzione; è l'interpretazione che fa sì che la Costituzione, così come qualsiasi altro atto normativo, abbia un certo contenuto di significato.

Non può, d'altronde, negarsi che tra i tanti canali in cui può concretizzarsi la dimensione ermeneutica¹, un ruolo preponderante abbia assunto l'interpretazione giudiziale², che riconoscere al giudice ampi spazi nella determinazione dell'ambito applicativo delle norme e che presenta il rischio di intravedere un giudice legiferante ed una conflittualità tra poteri dello Stato³, improntata al mancato rispetto delle rispettive funzioni ed anche a “illegittime” e “reciproche” invasioni di campo per effetto di provvedimenti non di rado “creativi” e talvolta tra di essi anche in palese discontinuità motivazionale.

¹ A. LUCARELLI, *Modelli giuridici di incalcolabilità del diritto*, in A. APOSTOLI - M. GORLANI (a cura di), *Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto*, Atti del Seminario Annuale dell'Associazione «Gruppo di Pisa», Brescia 24 novembre 2017, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, in part. 129-131, il quale dopo avere ricordato che per il pensiero neo-positivista sono enormi e sempre crescenti gli spazi interpretativi nell'esercizio della giurisdizione a causa delle leggi, del dissesto e del linguaggio legale e della struttura multilivello della legalità, auspica per fare fronte ad inadeguatezze e persistenti inerzie del legislatore «un reclutamento dei magistrati indifferente all'orientamento politico e culturale [...] una valorizzazione della prerogativa di autonomia e indipendenza che la nostra Carta Costituzionale assegna all'ordine giudiziario e dunque a ciascun giudice nell'atto di esercitare il potere giurisdizionale» e da ultimo «un potere giudiziario che si ponga effettivamente come potere diffuso, nel quale sia impossibile intravedere una volontà unitaria asservita a rapporti di forza economici».

² Sull'interpretazione giudiziale e sui possibili “sconfinamenti” tra poteri dello Stato, si rinvia a M.T. STILE, *Discrezionalità legislativa e giurisdizionale nei processi evolutivi del costituzionalismo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.

³ Nel suo scritto, L. FERRAJOLI, *Contro il creazionismo giudiziario*, Modena, Mucchi ed., 2018, sottolinea come i margini di discrezionalità interpretativa si ripercuotano in maniera immediata sui poteri dello Stato, alterandone il giusto equilibrio.

2. La tutela del diritto alla socializzazione dei diversamente abili in forza del sistema multilivello

L'emergenza epidemiologica ha posto in evidenza come la tutela delle persone diversamente abili sia diventata una esigenza primaria caratterizzata da un costante bisogno di effettività. Invero, la pandemia da COVID-19 ha finito per amplificare gli ostacoli e le disuguaglianze delle persone con disabilità e le conseguenze economiche che ne sono derivate hanno reso ancor più urgente la risoluzione del problema dei diversamente abili sotto il peculiare aspetto del "diritto alla socializzazione"⁴.

Le persone con disabilità, infatti, soprattutto nel periodo post pandemico, hanno incontrato barriere ingombranti nell'accesso alle formazioni sociali delle comunità cui appartengono evidenziando la necessità di un intervento volto alla attualizzazione del diritto alla socializzazione anche con riferimento al riconoscimento eurounitario dello stesso.

Va, peraltro, rilevato come il Parlamento europeo abbia dato particolare rilievo al diritto alla socializzazione delle persone diversamente abili con la risoluzione⁵ da ultimo adottata ed avente ad oggetto la strategia europea sulla disabilità post 2020.

In particolare il Parlamento ha considerato la mancata attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite⁶ sui diritti delle persone con disabilità⁷ ed in particolare dell'articolo 19, che riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e ha adottato la strategia per favorire l'adozione di misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società atteso che tali diritti, di fatto, non sono stati ancora attualizzati.

Il Parlamento con un chiaro intento programmatico al punto cinque della risoluzione ha invitato la Commissione UE a presentare una strategia europea sulla disabilità globale e a lungo termine per il periodo successivo al 2020, richiedendo alla Commissione che tale strategia contenga linee guida ambiziose, chiare e misurabili tra cui un elenco di azioni pianificate con orizzonti temporali e risorse stanziare nei seguenti ambiti: uguaglianza, partecipazione, libera circolazione e vita indipendente⁸, accessibilità, occupazione e

⁴ Cfr. C. COLAPIETRO, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della corte costituzionale: il nuovo diritto alla socializzazione*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2020. Per un'ampia analisi, nella prospettiva costituzionale, sulla condizione e, specificamente, sui diritti delle persone con disabilità, v. G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Milano, Franco Angeli, 2020.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 [2019/2975 (RSP)].

⁶ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ratificata dalla Repubblica italiana con la legge 3 marzo 2009, n. 18, in GU n. 61 del 14.3.2009.

⁷ Sul punto va evidenziato che il processo di convergenza internazionale nel riconoscimento della complessità della condizione delle persone affette da disabilità ha trovato l'ultimo importante traguardo nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, la quale, facendo eco alle considerazioni scientifiche dell'ICF, ha introdotto una definizione di disabilità del tutto nuova rispetto al passato. Le persone con disabilità sono definite quali soggetti che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali tali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri individui. Con essa non si è pertanto inteso riconoscere nuovi diritti alle persone con disabilità, ma piuttosto garantire che queste ultime possano godere di tutti quei diritti che sono riconosciuti agli altri cittadini, confermando in loro favore i principi fondamentali in tema di riconoscimento delle pari opportunità e della non discriminazione. Da ultimo, il termine disabilità viene adoperato dall'ONU e dall'OMS come "categoria" generale che si declina, nella sua componente di condizione di salute individuale, in diverse forme: invalidità/handicap (*impairments*) legate a parti del corpo o a funzionalità dello stesso; limiti nell'attività individuale determinati da fattori ambientali; restrizioni nella partecipazione e interazione sociale.

⁸ Cfr. P. ADDIS, *Il diritto alla vita indipendente e l'inclusione sociale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1/2021, per il quale utilizzando la formulazione "contrasto all'esclusione sociale" si finirebbe per accertare, sia pur «implicitamente,

formazione, istruzione e cultura, povertà ed esclusione sociale, azione esterna, libertà dalla violenza e dagli abusi, integrazione della disabilità e sensibilizzazione.

Il Parlamento, inoltre, ha richiesto che tale strategia integri la parità di accesso ai servizi per le persone con disabilità ivi incluso l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione⁹, all'occupazione, ai trasporti pubblici, agli alloggi, alla cultura, allo sport e alle attività ricreative, eliminando gli ostacoli alla partecipazione sociale e applicando i principi di progettazione universale nel quadro di investimenti infrastrutturali digitali in tutta l'Unione.

Il Parlamento pone a base della strategia il raggiungimento di una vita indipendente, ovvero l'essere inclusi nella comunità ritenendo ciò parte integrante della realizzazione di molti altri diritti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili (CRPD) tra cui l'uguaglianza e la non discriminazione in autonomia, la libertà, la capacità giuridica e la libera circolazione.

3. Il “nuovo diritto” alla socializzazione dei diversamente abili nella Comunicazione della Commissione europea 2021-2030 sulla “Unione dell’uguaglianza”

Sulla scorta della richiamata risoluzione del Parlamento, la Commissione europea ha adottato con la Comunicazione¹⁰ del 3 marzo 2021, la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 dando particolare rilievo al “nuovo diritto” alla socializzazione delle persone diversamente abili, evidenziando come le stesse abbiano diritto a partecipare attivamente alla vita della loro comunità.

In particolare, proprio nella prospettiva volta a garantire la piena partecipazione delle persone diversamente abili alla società su un piano di parità con gli altri individui, la Commissione, al punto 4.1., ha evidenziato la necessità di sviluppare una vita indipendente e rafforzare i servizi a livello della comunità.

La Commissione, nell'intento di dare concreta attuazione all'articolo 19 della Convenzione ONU¹¹, ha chiarito come le persone con disabilità abbiano diritto, come gli altri, a vivere una vita indipendente ed essere inclusi nella comunità con pari possibilità di scelta riguardo dove stabilire la propria residenza ed effettuare delle consapevoli scelte di vita nell'ultimo decennio; inoltre, i finanziamenti UE hanno fornito un importante contributo alla vita indipendente all'inclusione della comunità di persone con disabilità.

Al fine di dare concreta attuazione all'articolo 19¹² della Convenzione ONU, invero, è necessario un panorama differenziato e qualificato di servizi accessibili anche da un punto

che la realtà dell'esclusione sia destinata a restare tale e che sia storicamente e naturalmente data, riducibile ma non eliminabile».

⁹ Sul diritto all'istruzione, v., nello specifico, A. LUCARELLI, *Il diritto all'istruzione del disabile: oltre i diritti finanziariamente condizionati. Nota a Corte Cost. n. 275 del 2016*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2016.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2021), del 3.03.2021, “Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”.

¹¹ Cfr. F. SEATZU, *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: i principi fondamentali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3/2008, 535 ss.; ID., *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: diritti garantiti, cooperazione, procedure di controllo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2/2009, 259 ss.; A. BRODERICK - D. FERRI, *International and the European disability Law and Policy: Text, Cases and Materials*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019; D. FERRI, *La giurisprudenza costituzionale sui diritti delle persone con disabilità e lo Human Rights Model of Disability: “convergenze parallele” tra Corte costituzionale e comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2020.

¹² Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, cit., che all'art. 19, rubricato “Vita indipendente ed inclusione nella società”, prevede che: «Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto

di vista economico ed incentrati sulla persona erogati a livello della comunità e della famiglia tra cui l'assistenza personale e l'assistenza medica, gli interventi degli operatori sociali, facilitando in tal modo le attività quotidiane offrendo la possibilità di scelta alle persone con disabilità e alle proprie famiglie.

Considerata la grande importanza data sia dalla Convenzione ONU che dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea alla centralità della vita indipendente delle persone con disabilità, la Commissione, con la citata comunicazione, si è impegnata ad emanare orientamenti per raccomandare agli Stati membri migliori volte a garantire l'effettività di una vita indipendente, l'inclusione nella comunità delle persone con disabilità al fine di consentire alle stesse di vivere in alloggi accessibili ed assistiti all'interno della comunità ovvero di continuare a vivere in casa propria.

Tali interventi saranno espressamente regolati da alcune "iniziative faro", che saranno emanate dalla Commissione, anche con riferimento a piani per l'assistenza personale ai cittadini con disabilità, al fine di migliorare la qualità dei servizi sociali entro il 2024, anche tramite un quadro europeo di qualità dei servizi sociali di eccellenza per le persone con disabilità, al fine di aumentare la loro inclusione nella società.

Nella Comunicazione sono altresì previste delle particolari iniziative volte a favorire la socializzazione delle persone diversamente abili tramite l'accessibilità e l'inclusività relativamente al profilo dell'arte e della cultura, dello sport e del tempo libero, delle attività ricreative e del turismo, omnicomprensivamente considerate, dalla stessa, essenziali per la piena partecipazione delle persone diversamente abili alla vita sociale. Queste attività aumentano il benessere offrendo alle persone con disabilità opportunità di sviluppare, nonché sfruttare, il proprio potenziale. La Commissione, pertanto, rafforza la partecipazione delle persone con disabilità in tutti questi ambiti ricercando la cooperazione con le organizzazioni sportive a tutti i livelli, sia quelli tradizionali che quelli che lavorano specificamente nel campo della disabilità. La stessa tende a promuovere e migliorare la visibilità delle opere d'arte e del patrimonio culturale al fine di renderlo accessibile ed inclusivo sul piano della disabilità con il sostegno di finanziamenti come, esemplificativamente, nell'ambito del programma Europa creativa¹³. La Commissione affronterà anche gli stereotipi sulla disabilità, ad esempio nei media, e nella cinematografia, in linea con la direttiva sui servizi audiovisivi, che prevede che le comunicazioni commerciali rispettino la dignità umana e non comportino alcuna forma di discriminazione compresa quella basata sulla disabilità.

In quest'ottica la Commissione si propone di avviare uno studio specifico di valutazioni sull'attuazione dell'articolo 30 della Convenzione sulle Nazioni Unite per sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle politiche volte ad aumentare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale interamente intesa.

Il richiamato articolo 30 della Convenzione ONU prevede proprio la partecipazione alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport, che rappresentano, nella prospettiva della

di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottando misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni».

¹³ Europa creativa 2021-2027 è il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027, in www.europacreativa-media.it.

Convenzione, proprio lo strumento attraverso il quale realizzare la socializzazione delle persone con disabilità. In particolare l'articolo prevede che gli Stati riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte in maniera egualitaria con gli altri alla vita culturale e adottare tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili ed abbiano accesso a programmi televisivi, spettacoli teatrali in formati accessibili e che abbiano l'accesso alle attività culturali come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici e, per quanto possibile, abbiano l'accesso a monumenti e siti ritenuti fondamentali per la cultura nazionale¹⁴.

Orbene, la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, adottata dalla Commissione nell'intento di dare concretezza e attuazione agli articoli 19 e 30 della Convenzione ONU, è attuata tramite delle azioni volte ad accrescere l'inclusività da parte delle politiche pubbliche, garantendo che i diritti delle persone con disabilità rimangano centrali e non siano marginali nella pianificazione degli interventi di ripresa dalla pandemia da Covid-19.

Nella prospettiva della Commissione, va rilevato che la strategia offre particolare risalto al turismo, identificato quale strumento idoneo a facilitare la socializzazione dei disabili e a garantirne l'inclusione sociale.

Va, in definitiva, evidenziato che la citata Comunicazione della Commissione, al punto 5.5, ritiene il "turismo accessibile" condizione imprescindibile per promuovere la sostanziale partecipazione e favorire il pieno sviluppo sociale.

Il ruolo del turismo nella socializzazione dei soggetti diversamente abili è altresì sottolineato dal già ricordato Report finale della consultazione, le cui proposte in tema di turismo accessibile hanno evidenziato la necessità di una facile accessibilità alla struttura recettiva¹⁵.

¹⁴ Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, cit., che, all'art. 30, rubricato "Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport", prevede che: «1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: (a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili; (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili; (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. 2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società. 3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali. 4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi. 5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche; (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico; (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive».

¹⁵ In particolare, il Report finale, al punto 6, "cultura sport e turismo accessibile", evidenzia la necessità di una facile accessibilità ai servizi turistici richiedendo che sia con riferimento ad un'informazione che deve essere chiara e fruibile circa le condizioni della struttura recettiva con particolare riferimento all'assenza di barriere architettoniche sia con riferimento al personale preposto a ricevere le persone diversamente abili. Il documento in particolare richiede di favorire corsi di specializzazione per gli operatori turistici al fine di garantire le strutture accessibili di un personale adeguato.

In quest'ottica sono fortemente proiettate le misure del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). E proprio in relazione alle manifestate esigenze di accessibilità l'Accredia, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, ha elaborato un documento contenente la prassi di riferimento sulla "accessibilità dei servizi offerti da strutture recettive, stabilimenti termali e balneari e impianti sportivi e check-list"¹⁶.

4. PNRR e turismo inclusivo nell'effettività dell'attuazione della strategia europea: misure, programmi e progetti di socializzazione

Nella prospettiva appena descritta, per dare attuazione alla Convenzione ONU, come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo e come pianificato dalla Commissione nella strategia per i diritti delle persone con disabilità, è offerta dal PNRR, l'ormai ben noto documento programmatico presentato dal Governo italiano alla Commissione europea per illustrare come il nostro paese intenda investire le risorse fornite dai fondi europei, previsti nell'ambito del programma Next Generation EU¹⁷, tra tutti i paesi UE. La Repubblica Italiana¹⁸, infatti, è la principale beneficiaria di tale finanziamento tra le sei assi di investimento previste, tra cui: digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione, inclusione, salute.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha posto, pertanto, una particolare attenzione alle persone con disabilità prevedendo, trasversalmente, differenti misure, programmi e progetti.

Nel corso dell'attuazione del piano l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità sarà coinvolto dalle amministrazioni competenti per monitorare le forme proposte al fine di garantire che le stesse siano adeguatamente ed effettivamente inclusive.

La missione cinque del piano "inclusione e coesione" prevede, altresì, una riforma specifica tramite una legge quadro sulla disabilità, la cui principale finalità è dare impulso al cosiddetto "progetto di vita personalizzato e partecipato", ovvero uno strumento che favorisca il diritto per le persone con disabilità ad autodeterminarsi e a partecipare attivamente alla vita sociale.

¹⁶ Cfr. Prassi di riferimento UNI-PdR 131/2023, pubblicata il 9.3.2023, il cui scopo è quello di garantire a tutti l'accessibilità e la fruizione alle strutture in condizioni di autonomia, comfort e sicurezza, in conformità alla normativa vigente, nonché quello di realizzare un'offerta inclusiva e accessibile a tutti, apportando, se necessario, le modifiche del possibile adeguamento.

¹⁷ Sul punto occorre rilevare come la tematica della disabilità sia permeata nelle istituzioni fino alla creazione di un Ministero per le disabilità, nato recentemente, precisamente nel 2018, che nel corso del tempo ha avuto diverse competenze e denominazioni. Si tratta di un Ministero senza portafoglio che promuove e coordina l'azione di Governo in materia con l'obiettivo di garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, rispondendo alle esigenze di una maggiore inclusione sociale e autonomia delle persone, come disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tra le altre funzioni sono annoverate: attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità; promuove e coordina attività di studio, ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità promuove un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità. Cfr. www.disabilita.governo.it.

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, è stato adottato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69¹⁹, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che, all'art. 34, ha previsto un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è stato trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attuato una consultazione “verso una piena inclusione delle persone con disabilità”²⁰ attraverso la proposta di contributi su sette aree tematiche specifiche²¹ chiedendo ai partecipanti di redigere una proposta sulla base di quesiti guida individuati dallo stesso dipartimento.

È stato richiesto ai partecipanti di individuare le carenze e le criticità riscontrate rispetto ai temi specificati e di avanzare delle proposte ai fini di raggiungere una serie di miglioramenti anche attraverso interventi normativi specifici²².

A seguito dell'elaborazione del Report finale della consultazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - con decreto del 29 luglio 2022²³, da ultimo, ha previsto il riparto e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il decreto ha operato una individuazione di soggetti destinatari delle risorse previste dal piano prevedendo che i fondi siano destinati alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati nei campi degli interventi previsti specificamente dal decreto.

È previsto che le risorse del fondo siano ripartite tra le Regioni a seguito della presentazione di una richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale di interventi che la stessa Regione intende adottare in base alle finalità individuate dal decreto stesso in coerenza con i bisogni e le peculiarità del territorio.

Le finalità ed i criteri per l'utilizzazione del fondo sono individuati dal decreto ed hanno ad oggetto la promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale²⁴.

¹⁹ In GU, Serie Generale, n. 120 del 21.5. 2021 - Suppl. Ordinario n. 21.

²⁰ Cfr. Report finale della consultazione “*Verso una piena inclusione delle persone con disabilità*”, Ufficio delle politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento della Funzione Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri, dicembre 2021.

²¹ In particolare, la consultazione ha avuto ad oggetto la richiesta di un contributo in relazione alle seguenti aree tematiche: accessibilità, mobilità all'interno dell'Unione Europea, vita indipendente, processi formativi inclusivi, inclusione lavorativa di qualità, cultura sport, turismo accessibile, *best practices*.

²² La consultazione si è articolata in tre fasi aventi ad oggetto: la prima, la raccolta di contributi sulle priorità ed interventi tesi a migliorare l'inclusione delle persone con disabilità in linea con i principi della Convenzione ONU, la seconda, avente ad oggetto l'elaborazione dei contributi sulle politiche per la disabilità, mentre, la terza, avente ad oggetto la presentazione del report della consultazione alla conferenza nazionale per le politiche per la disabilità con il successivo invio delle conclusioni al Parlamento.

²³ In GU, Serie Generale, n. 237 del 10.10.2022.

²⁴ Il decreto 29 luglio 2022, all'art. 4, prevede che: «*de regioni e province autonome nel rispetto dei modelli organizzativi regionali individuano in dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle tipologie individuate dal decreto ed aventi ad oggetto azioni finalizzate: a) interventi di assistenza socio-sanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità anche tramite voucher socio-sanitari da utilizzare per acquistare prestazioni; b) percorsi di assistenza la socializzazione dedicata ai minori all'età di transizione fino ai 21 anni anche tramite voucher; c) progetti volti a prestare assistenza agli enti locali anche associati tra di loro per sostenere l'attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico*

5. La capacità espansiva della tutela costituzionale

Tracciato il quadro normativo dei diritti attualmente riconosciuti alle persone con disabilità, anche da ultimo, sotto l'aspetto attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, occorre operare una riflessione sulla qualificazione giuridica di tali diritti e sulla loro ascrizione all'area dei così detti "nuovi diritti"²⁵.

La nozione di nuovo diritto sociale riporta, plasticamente, ai diritti costituzionali come immagini in movimento, e l'intrinseca natura mutevole fa sì che il contenuto degli stessi non possa mai dirsi completo ed esaustivo nella portata essenziale.

Esemplificativamente si potrebbero qualificare nuovi quei diritti non contemplati testualmente nella Carta costituzionale²⁶, ma è bene considerare anche diritti impliciti, strumentali al godimento di diritti codificati, o piuttosto derivanti dal combinato disposto di diverse disposizioni.

Evocativo, in tal senso, è D'Aloia²⁷ nel suo riferimento alle potenzialità espressive del dettato costituzionale, per cui nulla può qualificarsi realmente "nuovo" giacché la novellata dimensione dello stesso prende origine da tradizionali diritti costituzionali, diramandosi nelle diverse declinazioni, per l'esigenza di soddisfare le mutate istanze sociali al passo con i tempi.

Di qui il ruolo fondamentale di garanzia e flessibilità assunto dalle clausole generali, in cui si esprime il principio personalista²⁸, quali il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), la pari dignità sociale (art. 3, c. 1) e, soprattutto nell'ambito dei diritti sociali²⁹, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, c. 2).

Evidentemente, la disabilità, al di là di ogni visione medica o sociale, è una condizione oggettiva di menomazione rispetto a una condizione standard di abilità, che può trasformarsi in un autentico handicap solo allorché la si proietti sul piano sociale, ossia allorché venga assunta a fattore di esclusione o meramente di svantaggio in ragione di determinazioni imputabili alla società³⁰.

Del resto, occorre rilevare come l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia elaborato un modello universale di analisi della salute, che non scorpora più le condizioni di disabilità e vulnerabilità da quella di normalità.

individualizzato e del pei; d) progetti finalizzati al percorso di socializzazione con l'attività in ambiente esterno (gruppi di cammino attività musicale attività sportiva) dedicata agli adulti ad alto funzionamento; i progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport tempo ricreativo mostri) l'inclusione e progetti sperimentali porti alla formazione l'inclusione lavorativa; gli interventi volti alla formazione di nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico; H) progetti sperimentali di residenzialità e per l'abitare supportato finalizzate alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.

²⁵ Cfr. F. SANCHINI, *I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello e prospettive di riforma*, in *Federalismi.it*, n. 24/2021, 168 ss.; e A. STERPA, *Diritto e corpo. Elementi per una questione*, in *Federalismi.it*, n. 11/2021, 186 ss.; cfr., inoltre, F. GIRELLI, *La disabilità e il corpo nella dimensione costituzionale*, in *Consulta Online*, 2021, 601 ss.; C. COLAPIETRO - F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 23 ss.

²⁶ Cfr. F. MASCI, *La tutela costituzionale della persona disabile*, in *Federalismi.it*, n. 1/2020.

²⁷ Cfr. A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in ID. (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, Giuffrè, 2003, XX.

²⁸ A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, n. 17/2013, 1 ss.

²⁹ In tema di diritti sociali ed eguaglianza sostanziale, v. spec., G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, in *Giur. it.*, 2000, 686.

³⁰ Cfr. C. COLAPIETRO - F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, cit., 31. In argomento, cfr. anche G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Milano, Franco Angeli, 2020, 184 ss.

Al tema della disabilità è, pertanto, strettamente collegata la più ampia categoria della “vulnerabilità”³¹, che, più di recente, è stata utilizzata per qualificare una condizione personale o sociale ovvero una pluralità di categorie di soggetti non esclusivamente disabili.

La tutela dei nuovi diritti è avvalorata anche dall’uso semantico delle espressioni “vulnerabilità” e “soggetto vulnerabile”³² che sono state di recente utilizzate per operare una qualificazione giuridica di categorie specifiche di soggetti “deboli”, tanto da essere previste solo di recente nella disciplina codicistica.

Nello specifico il codice penale all’art. 558-bis, come introdotto dall’art. 7 della legge 19 luglio 2019, n. 69, ha previsto la pena per chi «[...] con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile [...]» prevedendone l’applicazione a chi «[...] approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona [...], la induce a contrarre matrimonio o unione civile».

Da quanto detto emerge che il nostro sistema giuridico si è progressivamente aperto alla tutela di nuove dimensioni sociali di soggetti deboli nell’ottica del dettato costituzionale di cui all’art. 3, secondo cui l’aspirazione all’eguaglianza e la tutela della “vulnerabilità” non si possono disgiungere.

Del resto, la Costituzione italiana esprime chiaramente la derivazione dei diritti sociali dall’eguaglianza sostanziale, essendo il diritto sociale «l’insieme delle norme attraverso cui lo Stato attua la funzione equilibratrice e moderatrice delle disparità sociali, allo scopo di “assicurare l’eguaglianza delle situazioni malgrado la differenza delle fortune”»³³.

Invero, il processo di attuazione costituzionale è sempre parziale e provvisorio, teso all’esplicitazione di manifestazioni di libertà che il progresso fa emergere e, dunque, nuove, ma pur sempre espressive di valori già sottesi al testo costituzionale.

Gli stessi ostacoli di ordine sociale ed economico ad una piena eguaglianza sono mutevoli ed in larga parte non prevedibili e, dunque, anche in questo senso, il compito di rimozione da parte del legislatore non può mai dirsi esaurito, richiedendo piuttosto un perdurante sforzo di ricognizione dei bisogni e di adeguamento dei mezzi per il loro soddisfacimento.

A ben vedere l’art. 2 Cost., non è sufficiente di per sé, a dare ingresso a nuovi diritti esterni al sistema valoriale testuale, ma si profila, piuttosto, quale garanzia del pieno sviluppo della persona, sì tale da legittimare una interpretazione estensiva del catalogo dei diritti.

Tale processo ermeneutico espansivo – e qui consta la differenza rispetto alla lettura aperta tout court dell’art. 2 Cost. – non appare assoluto e privo di limiti, dovendosi svolgere pur sempre e soltanto all’interno dei confini tracciati dalla Carta fondamentale, di modo tale che si possono affermare nuove dimensioni di un diritto nella misura in cui esse siano teleologicamente coerenti con il principio stabilito in una norma costituzionale, valorizzandone le potenzialità anche oltre la lettera della stessa³⁴.

³¹ Cfr., efficacemente, in argomento, M. LUCIANI, *Le persone vulnerabili e la Costituzione*, intervento in occasione della *Lectio magistralis* del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, Prof. Robert Spano, *Diritti umani e persone vulnerabili*, Roma, 22 aprile 2022. **INSERIRE SEDE PUBBLICAZIONE**

³² Sul punto, v. le osservazioni di L. ANTONINI, *I deboli e vulnerabili nelle nuove frontiere dell’autodeterminazione: un bilanciamento complesso*, in www.cortecostituzionale.it, 2019.

³³ Cfr. M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 804 e, *amplius*, A. LORENZETTI, *Diseguaglianza e disabilità nello Stato costituzionale*, Atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015, Napoli, 2016, 173 ss.; v., inoltre, P. ROSANVALLON, *La société des égaux*, Paris, Seuil, 2011, 406.

³⁴ V., in argomento, P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un’introduzione*, Torino, Giappichelli, 2006, 175, la cui lettura dell’art. 2 Cost., ascritta ad una variante di quella aperta, «sembra puntare piuttosto sulla capacità di integrazione dei singoli disposti costituzionali sui diritti espressa dall’art. 2, Cost. e sembra affidare l’interpretazione di quest’ultimo [...] ad un bilanciamento orientato dalla priorità del valore personalista in esso racchiuso».

È stato sostenuto come nuovi diritti³⁵, ovvero sfaccettature di diritti preesistenti³⁶, possono emergere in forza del sistema multilivello, facendo ingresso nell'ordinamento giuridico ex art. 117, c. 1, Cost. (nonché ex art. 11 Cost., per quanto concerne il solo diritto eurounitario) come il diritto alla socializzazione dei disabili.

Com'è noto la realizzazione della pari dignità sociale, funzionale al pieno sviluppo della persona umana, viene prevista, nell'intento programmatico del costituente, tramite la partecipazione delle persone disabili all'organizzazione politica economica e sociale del Paese, soprattutto attraverso la previsione del diritto alla "all'educazione"³⁷ e "all'avviamento al lavoro"³⁸.

Del resto, la rimozione degli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei soggetti diversamente abili è attuata mediante degli specifici strumenti che, in maniera sempre più dettagliata, hanno previsto l'inclusione scolastica dei diversamente abili ed il loro avviamento al lavoro tramite canali preferenziali tesi alla promozione, all'inserimento ed all'integrazione lavorativa degli stessi attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

La prospettiva costituzionale, in maniera chiara e diretta, mira a garantire l'istruzione ed il lavoro dei diversamente abili ed è sotto questi due principali aspetti che si focalizza la legislazione sia scolastica che lavoristica.

Specificamente la Repubblica è chiamata, oggi, a garantire, oltre alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono l'accesso delle persone diversamente abili all'istruzione e al lavoro, anche alla rimozione degli ostacoli frapposti alla socializzazione.

Pertanto, l'interpretazione estensiva, ovvero evolutiva ed espansiva delle norme costituzionali ex art. 2 Cost., non deve intendersi quale lettura aperta tout court, quanto, piuttosto, quella strada secondo la quale, attraverso l'affermazione generale del riconoscimento dei diritti fondamentali, si possono ulteriormente sviluppare diritti già codificati, astraendone nuovi significati e nuovi oggetti di tutela, di modo che l'integrazione del catalogo di essi avvenga, pur sempre, come svolgimento di istanze non estranee al testo costituzionale.

Orbene, il mero dato letterale dell'assenza di un riferimento esplicito ai diritti in questione nella Costituzione, non è sufficiente a prospettare l'emersione di nuove situazioni giuridiche laddove, a ben vedere, tali diritti, con particolare riferimento alla socializzazione, possono essere ricondotti a diritti già implicitamente tutelati dalla Carta costituzionale,

³⁵ In argomento, N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Giappichelli, 1990, 67 ss., ove l'A. evidenzia come il processo si sia sviluppato in modo proporzionale alla rapidità dei cambiamenti sociali; F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, 2 ss.

³⁶ Per contro, secondo l'orientamento che ascrive pur sempre al canone ermeneutico dell'interpretazione estensiva anche la tutela dei diritti conseguenti, cfr. P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2011, 176. Ed ancora, A. D'ALIOIA, *Introduzione*, cit., XIV; A. RUGGERI, «Nuovi» diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in *Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso*, II, Padova, Cedam, 1995, 629, secondo cui: «altro è individuare nuovi diritti, altro è riconoscere nuovi principi fondamentali, solo quest'ultima attività essendo riservata al potere costituente».

³⁷ Cfr. G. ARCONZO, *Disabilità e diritto all'istruzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021, p. 507 ss.

³⁸ Cfr. D. FERRI, *L'inserimento nel mondo del lavoro e la tutela dei livelli occupazionali della persona con disabilità*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 1/2021, 518, secondo cui, con riferimento alle criticità rilevate, il disegno di legge «beneficerebbe di una modifica testuale, volta a chiarire che la delega e il conseguente decreto legislativo debbono conformarsi agli obblighi derivanti da detta Convenzione ONU», aggiungendo ancora che, in caso di mancata modifica in tal senso, «la dizione 'in armonia' vada intesa quale necessità di conformità del decreto legislativo (e della stessa legge delega) con gli obblighi derivanti dalla Convenzione»; v., inoltre, A. DE CRESCENZO, *Solidarietà, dignità e lavoro: fondamenti per una giusta retribuzione tra dimensione statale e tutela europea a vent'anni dalla Carta di Nizza*, in A. LUCARELLI (a cura di), *Nuovi Scritti di Diritto Pubblico Europeo dell'Economia*, Napoli, ESI, 2023, 257 ss.

ovvero possono porsi come strumentali al godimento di diritti già codificati, od ancora possono emergere dal combinato disposto di diverse previsioni costituzionali³⁹.

Il diritto alla socializzazione dei diversamente abili, rappresenta, dunque, l'esternazione da uno stadio di incolpevole “debolezza” della persona, nelle sue molteplici declinazioni e sfaccettature, e la sua progressiva inclusione nelle “formazioni sociali”, alla stessa più prossime, al fine di garantire l'esplicazione e lo sviluppo della sua personalità, secondo quanto già implicitamente previsto e garantito dagli artt. 2 e 3 Cost.

È evidente che la classificazione del diritto alla socializzazione quale “nuovo” trova la sua ratio nell'individuare lo stesso come non esplicitamente contemplato nel testo costituzionale, nella consapevolezza, tuttavia, che ciò non incide sulla sua natura di diritto costituzionale fondamentale e che la novità del diritto alla socializzazione riguarda solo la sua effettiva esplicitazione senza che ciò corrisponda ad una vera e propria creazione che sarebbe inammissibile in sé e per sé.

6. Considerazioni conclusive

Non può prescindersi dalla considerazione, per tutto quanto detto, che l'integrazione o l'inclusione di individui diversamente abili non sia soltanto una modalità di realizzazione del diritto degli stessi alla partecipazione sociale ma, piuttosto, assuma un essenziale significato di carattere costituzionale concretizzando principi supremi della Costituzione, quali la partecipazione dei portatori di handicap alla società nell'ottica della realizzazione più coerente e lineare del principio di personalità, di cui all'art. 2 Cost., nonché della tutela della dignità umana, di cui all'art. 3 Cost., realizzando il pari valore di ciascuno con l'uguaglianza di diritti e di opportunità a prescindere dalle condizioni sociali e personali. Pertanto, la socializzazione, unitamente ed in aggiunta all'educazione, all'istruzione e all'avviamento al lavoro, ex art. 38 Cost.⁴⁰, rappresenta il completamento del disegno costituzionale di inclusione dei diversamente abili nel tessuto sociale. Si assiste, pertanto, ad una rilettura dell'art. 38 Cost., volta a valorizzare l'effettiva partecipazione alla vita sociale per le persone in condizioni di maggiore “debolezza”, nell'ottica di una tutela della persona in quanto tale che vada ben oltre le sue primarie esigenze materiali di sussistenza per conseguire il risultato di una piena integrazione sociale.

Evidentemente i diritti di nuova affermazione tendono a far breccia nell'ordinamento giuridico sostanzialmente privi di limitazioni per due ordini di fattori: uno meramente di carattere istituzionale, posto che si tratta di diritti di origine giurisdizionale; l'altro propriamente contenutistico attinente al principio di non discriminazione: le differenze di fatto non possono tradursi in differenze di diritto⁴¹. Il riconoscimento di nuovi diritti in fieri non può che convergere, allora, verso una possibile interpretazione della giurisprudenza costituzionale aperta, secondo una convincente lettura dei principi della dignità e del pieno sviluppo della persona, al riconoscimento come diritti fondamentali⁴² di nuovi bisogni, comunque pur sempre espressivi di istanze non estranee al testo

³⁹ Cfr. A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2017, 24 ss.

⁴⁰ In argomento, cfr. F. GIRELLI, *La garanzia del diritto fondamentale all'istruzione delle persone con disabilità*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2020, 100 ss.

⁴¹ Cfr. M. CARTABIA, *I Nuovi Diritti*, in *StatoeChiese.it*, n. 14/2011.

⁴² Più in generale, in tema di diritti fondamentali e solidarietà, v. G. SALTELLI, *Solidarietà, sussidiarietà e diritti fondamentali del cittadino europeo nel processo di integrazione politica dell'Europa*, in A. LUCARELLI (a cura di), *Nuovi Scritti*, cit., 285 ss.

costituzionale. Tale esigenza non deve comportare, conseguentemente, il risvolto di un'attività propriamente creativa: il giudice costituzionale dovrà limitarsi a conferire, ad una situazione soggettiva già regolata dal legislatore, la dignità assiologica di diritto costituzionale, muovendosi, quindi, pur sempre nel perimetro costituzionale. Di qui la rilevanza dell'intervento della Corte costituzionale orientato a sollecitare le scelte discrezionali del legislatore, salvo talora ampliarne la portata, ove i principi introdotti rischino di non essere adeguatamente o paritariamente applicati.

Non va trascurato, d'altronde che, anche dopo aver rimediato a tutte le carenze manifestate dal funzionamento del nostro sistema di integrazione sociale dei diversamente abili, non si possa, ancora, ritenere risolto il problema della socializzazione degli stessi, giacché non potrà esservi possibilità di reale integrazione finché, la società stessa, non giunga a considerare la "diversità" quale valore.

Occorre, dunque, effettuare uno sforzo ulteriore nella direzione dell'inclusione inserendola nell'ambito contestuale della più ampia evoluzione culturale della società e, pertanto, alla stregua degli interventi previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sicuramente adeguati a realizzare le finalità proprie della Convenzione ONU, nonché di quelle specifiche strategie indicate dalla Commissione europea.

Va da sé che risulti, evidentemente, necessario prevedere misure dirette al fine di eliminare anche gli stereotipi sulla disabilità nei media e nella cinematografia in genere, in linea con la direttiva sui servizi di media audiovisivi, che prevede che le comunicazioni commerciali rispettino la vita umana e non comportino alcuna forma di discriminazione compresa quella basata sulla disabilità.

In definitiva, non vi è dubbio che, soltanto mediante un radicale capovolgimento della visione stessa delle persone diversamente abili, si potrà ottenere concreta attuazione della missione prevista dalla Comunicazione della Commissione europea per raggiungere una inclusione "paritaria" effettiva, che consenta, alle persone con disabilità, una piena partecipazione alla società globalizzata.